

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1939 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 548-BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTE ALLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 2038/23

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- all'esito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 179 del 15 marzo 2022) con deliberazione n. 496 del 18 marzo 2022 è stato disposto l'avvio delle procedure per l'assunzione di alcuni medici collocati nella graduatoria che risultavano ancora iscritti alle scuole di specializzazione, mediante il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto da perfezionare ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- in adempimento a tale deliberazione, è stato stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto con il candidato dr. Davide CALANDRA, previa acquisizione delle linee di indirizzo del consiglio della scuola di specializzazione dell'università di Chieti-Pescara pervenute con nota acquisita al n. 67965 del protocollo dell'Azienda il giorno 29 luglio 2022 nonché previa stipula di appositi accordi tra l'università interessata e la Regione, approvati con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1353 del 2 novembre 2022;
- l'assunzione del dr. Davide CALANDRA ha avuto decorrenza il 21 novembre 2022 con rapporto di durata prevista di dodici mesi e con assegnazione all'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Santorso;
- il giorno 20 novembre 2023 è pertanto prevista la scadenza del suddetto rapporto di lavoro a tempo determinato.

Considerato che:

- persistono le esigenze di servizio connesse alla necessità di temporanea copertura di posti vacanti con riferimento all'organico dei dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia;
- il Direttore sanitario ha recentemente evidenziato alcune particolari difficoltà dell'organico dei dirigenti ginecologi di Santorso, che risulta interessato da una recente rinuncia all'assunzione da parte di una candidata che avrebbe dovuto prendere servizio a tempo indeterminato e da cinque contestuali assenze per maternità e congedo parentale;
- il Direttore sanitario ha pertanto espresso parere favorevole alla proroga del termine del contratto in scadenza del dr. Davide CALANDRA a garanzia della continuità di servizio dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Santorso, considerata la persistente vacanza del posto a tempo indeterminato attualmente da egli temporaneamente ricoperto nonché dalla persistente vacanza del posto che doveva essere coperto dalla candidata che ha recentemente rinunciato all'assunzione e dalle ulteriori difficoltà dell'organico dei dirigenti ginecologi sopra richiamate;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022, oltre al posto temporaneamente già ricoperto dall'interessato (autorizzato con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 248129 del 31 maggio 2021) risulta tuttora vacante e disponibile – tra gli altri – un posto a tempo indeterminato per *turn over* di un altro ginecologo cessato dal servizio che doveva essere coperto dalla candidata che ha recentemente rinunciato all'assunzione; trattasi di un posto la cui programmazione è stata inserita nel quarto trimestre 2022, riscontrata favorevolmente con la nota dell'Area sanità e sociale n. 572179 del 12 dicembre 2022, in corso di efficacia biennale di validità.

Considerato altresì che:

- l'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che il contratto a tempo determinato con presenza ridotta dei medici iscritti alle scuole di specializzazione *“può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica”*;
- con particolare riferimento alle condizioni previste dagli accordi stipulati tra la Regione del Veneto e l'università di Chieti-Pescara nonché alle indicazioni del consiglio della scuola di specializzazione, la durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA non può tuttavia superare i diciotto mesi;
- il rapporto di lavoro potrà in ogni caso cessare anticipatamente nei casi contemplati di dimissioni del dipendente ovvero di recesso dell'Azienda a seguito di immissione in servizio di personale a tempo indeterminato a garanzia della definitiva soddisfazione del fabbisogno di personale a copertura dei posti vacanti nell'organico dei quali trattasi;
- il rapporto di lavoro a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 - che prevedono le condizioni dell'assunzione a tempo determinato dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale - e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione.

Precisato che la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del quale trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022 e al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, commi 548-*bis* e 548-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto sottoscritto con i medici iscritti alle scuole di specializzazione;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- gli articoli 11 nonché 108 e 109 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto il 19.12.2019 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- le deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 e n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto di trentadue ore settimanali del dr. Davide CALANDRA, in qualità di medico iscritto alla scuola di specializzazione afferente alla disciplina di ginecologia e ostetricia;
2. di precisare che la proroga del termine del suddetto contratto di lavoro è disposta entro il termine massimo di diciotto mesi di complessiva durata del rapporto, e pertanto fino al 20 maggio 2024 (compreso), fatta salva la scadenza anticipata per dimissioni o recesso nei casi previsti;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;
4. di delegare il Direttore dell'unità operativa complessa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte della dipendente entro il nuovo termine di scadenza del contratto;
5. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla predisposizione degli atti di esecuzione del presente provvedimento;
6. di precisare che la spesa derivante dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a orario ridotto di un medico con qualifica dirigenziale iscritto alla scuola di specializzazione afferente alla disciplina di ginecologia e ostetricia, rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.